

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Cos'è l'accordo di integrazione?

E' il documento che il cittadino non comunitario (a partire dall'età di 16 anni) firma in Prefettura o in Questura al primo ingresso in Italia, al momento della richiesta di un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno.

L'accordo ha lo scopo di facilitare la sua integrazione e prevede l'apprendimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana e lo studio della lingua italiana.

La Prefettura verificherà i crediti maturati nei primi due anni per chi entra in Italia per i seguenti motivi:

- lavoro
- studio
- residenza elettiva
- motivi religiosi

Per maggiori informazioni

www.immigrazione.regione.toscana.it > Area tematica > Accordo di integrazione

TEST DI LINGUA ITALIANA

Chi deve fare il test di lingua italiana?

Chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e vuole richiedere il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Chi non deve fare il test?

I minori di 14 anni; persone con gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap; chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado o che studia all'università o che frequenta un master o un dottorato; chi ha frequentato corsi di lingua italiana in Centri Territoriali Permanenti ed è in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana (livello A2 o superiore); lettori universitari, professori universitari, interpreti e giornalisti ufficialmente accreditati.

Come fare la richiesta?

Solo **online** tramite il servizio di inoltro telematico delle domande al Ministero dell'Interno: <http://testitaliano.interno.it>

Dove fare il test?

La Prefettura, entro 60 giorni dalla richiesta, invierà una comunicazione dove sarà indicata l'ora e il luogo dove si svolgerà il test di lingua italiana. Le persone che risultano assenti ingiustificate o che non superano il test devono attendere 90 giorni prima di poter ripresentare la domanda.

Per maggiori informazioni

www.immigrazione.regione.toscana.it > Area tematica > Test di italiano per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

E' presente in ogni Prefettura e si occupa delle procedure per:

- il ricongiungimento con i propri familiari
- l'ingresso in Italia per lavoro
- la conversione del permesso da studio a lavoro
- l'accordo di integrazione
- il test di lingua italiana

Le richieste possono essere presentate nei seguenti modi:

- **Online:** Servizio di inoltro telematico delle domande al Ministero dell'Interno: www.interno.it > Immigrazione > Sportello Unico per l'Immigrazione
- Sportelli immigrati (vedi alla voce "Contatti")

CONTATTI

Sportello Unico per l'Immigrazione

Via Antonio Giacomini, 8 - 50132 Firenze (FI)
Telefono: 055 2783643 - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: immigrazione.pref_firenze@interno.it
posta certificata: immigrazione.preffi@pec.interno.it

Questura

Via della Fortezza, 17 - 50129 Firenze (FI)
e-mail: immigrazione.fi@poliziadistato.it
posta certificata: immig.quest.fi@pecps.poliziadistato.it

Sportelli immigrati

Per la compilazione e l'invio delle domande attraverso il servizio telematico del Ministero dell'Interno, è possibile farsi assistere dai Servizi immigrazione dei Comuni o dei Patronati o di Associazioni.

Sul sito PAeSI è disponibile l'elenco:
www.immigrazione.regione.toscana.it > "Punti informativi per cittadini stranieri"

LINK UTILI

www.interno.gov.it
www.prefettura.it/firenze
www.immigrazione.regione.toscana.it



Progetto cofinanziato da



Ministero dell'Interno
PREFETTURA
DI FIRENZE

MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Europeo Integrazione per i cittadini dei Paesi terzi 2007-2013

Progetto InfoMedia Informazione e Mediazione

Progetto FEI n.106581 - 2013 - Azione 9 - UTG Capacity Building



SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

NULLAOSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Chi può richiederlo?

Chi risiede regolarmente in Italia, lavora e ha un'abitazione, può chiedere il ricongiungimento con i propri familiari.

Che requisiti deve avere il/la richiedente?

- **reddito:** pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere (ad. esempio nel 2015 sono necessari 8.746,14 € per il ricongiungimento con 1 familiare e 11.661,52 € per 2 familiari, ecc.)
- **alloggio:** al momento della richiesta occorre dimostrare la disponibilità di un alloggio tramite il contratto di affitto e il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia il Comune

Per quali familiari residenti all'estero si può chiedere il ricongiungimento?

- **coniuge** non legalmente separato e che abbia compiuto 18 anni
- **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non sposati. (l'altro genitore deve dare il suo consenso)
- **figli maggiorenni a carico**, solo se non possono mantenersi a causa di gravissimi motivi di salute (invalidità totale)
- **genitori a carico:**
 - **fino 65 anni:** se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non devono avere nessun reddito proprio)
 - **oltre 65 anni:** se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di **gravi motivi di salute** che vengono accertati dall'Ambasciata italiana nel Paese

Cosa fare dopo che il familiare è entrato in Italia?

Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno per il familiare.

Cosa fare dopo l'appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione?

Andare presso i seguenti uffici:

- **Poste Italiane:** inviare la domanda di permesso di soggiorno
- **Comune di residenza:** richiedere l'iscrizione anagrafica
- **Azienda ASL:** richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- **Questura:** presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno

Per maggiori informazioni

www.immigrazione.regione.toscana.it > Area tematica >
Ricongiungimento familiare

INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO

Come si fa?

Occorre ottenere un visto d'ingresso per lavoro. Per ottenere il visto è necessario che un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, sia interessato ad assumere il lavoratore straniero residente all'estero.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

- aspettare il "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia.
- richiedere il nullaosta per lavoro solo tramite il Servizio di inoltro telematico delle domande al Ministero dell'Interno: <https://nullaostalavoro.interno.it/>
- aspettare la convocazione e presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione in Prefettura per consegnare i documenti e dopo ritirare il nullaosta da inviare al lavoratore all'estero.

Cosa deve fare il lavoratore?

- **dopo aver ricevuto il nullaosta dal datore di lavoro:** richiedere il visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato del suo Paese
- **entro 8 giorni dall'arrivo in Italia:** contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno

Cosa deve fare il lavoratore dopo essere stato allo Sportello Unico per l'Immigrazione?

Andare presso i seguenti uffici:

- **Poste Italiane:** inviare la domanda di permesso di soggiorno
- **Comune di residenza:** richiedere l'iscrizione anagrafica
- **Azienda ASL:** richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- **Questura:** presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno

Per maggiori informazioni

www.immigrazione.regione.toscana.it > Area tematica > Lavoro Subordinato

CONVERSIONE PERMESSO DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO

Chi può fare la conversione del permesso da studio a lavoro?

Chi è in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità ed ha un datore di lavoro interessato ad assumerlo oppure ha intenzione di svolgere un'attività autonoma.

Come si fa?

Aspettare il "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a convertire il proprio permesso da studio a lavoro.

Nota bene: se lo studente ha compiuto i 18 anni in Italia o ha ottenuto in Italia la laurea o un titolo di studio post-laurea la conversione può essere richiesta **in qualunque momento dell'anno**.

Cosa deve fare lo studente?

- richiedere la conversione del permesso da studio a lavoro solo tramite il Servizio di inoltro telematico delle domande al Ministero dell'Interno: <https://nullaostalavoro.interno.it/>
- aspettare la convocazione e presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione in Prefettura per consegnare i documenti e ritirare l'autorizzazione alla conversione

Cosa deve fare lo studente dopo essere stato allo Sportello Unico per l'Immigrazione?

Andare presso i seguenti uffici:

- **Poste Italiane:** inviare la domanda di permesso di soggiorno
- **al Comune di residenza:** richiedere l'iscrizione anagrafica
- **all' Azienda ASL:** richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- **in Questura:** presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno

Per maggiori informazioni

www.immigrazione.regione.toscana.it > Area tematica >
Studio